

**Intervento del Presidente del Tribunale di Roma, Francesco Monastero,
in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario**

Sig. Presidente della Corte di appello,
Sig. Procuratore Generale,
Autorità,

nel prendere la parola in sede di inaugurazione dell'anno giudiziario 2020, e nel ringraziare tutti i presenti, desidero salutare in modo particolare, e particolarmente caloroso, il Presidente della Corte di appello, dr Luciano Panzani, che è prossimo a lasciare la direzione della Corte di appello di Roma, pochi mesi prima del sottoscritto.

Il mio non vuole essere solo un saluto ma, soprattutto, un sentito ringraziamento per come ha interpretato la delicata funzione e il delicato compito che gli è stato assegnato coordinando le attività e le iniziative dei Tribunali del distretto e costituendo, per ciò solo, un sicuro punto di riferimento per tutti i giudici per la individuazione e la soluzione delle problematiche, a volte particolarmente complesse, che quotidianamente si affrontano in Tribunali così difficili come quelli del distretto del Lazio.

In questi ultimi anni, unitamente al Procuratore della Repubblica ed al Procuratore generale, dr. Giovanni Salvi, sono state adottate iniziative comuni, anche in materia di sicurezza, si sono cercate soluzioni concrete, sono stati apprestati Tavoli di lavoro su problematiche comuni e si è sempre cercato, anche grazie alla costante presenza del COA, di condividere ogni soluzione.

La presenza del dr. L. Panzani, anche nella qualità di Presidente del Consiglio Giudiziario, ha consentito a tutti gli operatori della giustizia di avere un interlocutore privilegiato al quale sottoporre tutte le questioni di particolare spessore che interessavano il distretto, di contare su un collega connotato da forte esperienza, grande professionalità e particolare intuito giuridico.

Chi, come il sottoscritto, ha avuto oltre che l'onore, il piacere di lavorare insieme al Presidente Panzani, non può che esprimere sincere espressioni di stima per il lavoro espletato e, mi sia consentito, di amicizia.

Grazie, Presidente, per quello che hai fatto anche per il Tribunale di Roma.

Entrando nel merito dei problemi del Tribunale di Roma, non posso non rivolgere un saluto, e con particolare affetto, al Procuratore della Repubblica, dott. Giuseppe Pignatone - con il quale ho condiviso negli ultimi anni finalità e modalità organizzative dei rispettivi Uffici - per il particolare impegno dallo stesso profuso nella gestione della Procura della Repubblica di Roma che, sotto la sua autorevole guida, ha assunto una forte connotazione nel contrasto alla criminalità organizzata e che, per tale motivo, è stata un esempio e un volano per tutti gli Uffici, giudicanti e requirenti, del distretto. Impegno portato avanti, nel più recente periodo, e con la stessa intensità e con lo stesso rigore morale, dal Procuratore f.f. dr. Prestipino, che saluto.

È sufficiente ricordare a tal proposito i numerosi processi, svolti e in corso di svolgimento presso questo Tribunale, per delitti di criminalità organizzata e/o di tipo mafioso e per delitti contro la pubblica amministrazione.

Mi limito a segnalare, tra i numerosissimi,

il processo Spada Carmine+4, il processo GAMBACURTA + 68, con molti imputati detenuti e oltre 100 imputazioni per i reati di cui agli artt. 73 -74 e 80 d.P.R. n. 309/1990, il processo ROMEO Alfredo + "Romeo Gestioni s.p.a." (ex

lege 231/2001; p.c “CONSIP s.p.a.”; responsabile civile “Romeo Gestioni s.p.a.”, n. 14297/17 R.g. Dib.) per il reato di cui agli artt. 318 - 321 c.p., il processo Lanzalone + 1 (n. 272/2019 R.G. Dib.), relativo alla vicenda dello Stadio della società calcistica della “Roma” e il processo CASAMONICA, attualmente in corso di svolgimento presso la 10^a Sezione.

Inoltre, e in particolare, segnalo la recente definizione presso la Corte di assise, dei seguenti processi che hanno avuto particolare rilevanza mediatica:

- 1) processo DI BERNARDO + 4 (n. 16/17 R.G. Assise) per il delitto di cui all’art. 584 c.p. (persona offesa Stefano CUCCHI);
- 2) processo SPADA Carmine + 24 con numerosi imputati detenuti (n. 12/18 R.G. Assise) per i delitti di cui agli artt. 576 c.p. e 416 – *bis* c.p., detenzione di armi, avente ad oggetto la contestazione dell’esistenza di una struttura criminosa di stampo mafioso sul territorio di OSTIA, definito dopo molte udienze il 24/9/2019.

Desidero, inoltre, ringraziare Il COA di Roma per il tramite del suo Presidente, Avv. Galletti, per il modo, condiviso, di affrontare le problematiche comuni: con il COA sono stati istituite riunioni mensili durante le quali si sono affrontate le principali problematiche emerse e si sono cercate soluzioni. L’iniziativa del Presidente Panzani e del Presidente Galletti è particolarmente importante perché “mette sul tavolo” le tematiche, civili e penali, che si vogliono affrontare e si cercano soluzioni attraverso l’analisi dei rispettivi punti di vista.

Organico e provvedimenti organizzativi

Rimangono inalterati, se non peggiorati, i problemi concernenti l’organico della magistratura ordinaria nonché quello del personale amministrativo.

La notevole carenza di magistrati che si registra, incide profondamente sulla trattazione della maggior parte dei processi collegiali, essendo molto limitati i casi rientranti nella tipologia dell’art. 190 – *bis* c.p.p.: laddove gli importanti limiti alla cognizione dei giudici onorari, introdotti con la riforma di cui al decreto lgs. 13/7/2017, n. 116, oramai del tutto operativo, salvi i casi di esercizio dell’azione penale in data precedente il 15/8/2017, non solo comportano i consueti problemi in tema di consenso all’acquisizione della prova dichiarativa, ma incidono pure quantitativamente sugli affari da essi trattati, ulteriormente ristretti (art. 11). Il numero ridotto dei giudici onorari, congiunto alla pluralità di ruoli monocratici scoperti ad essi assegnabili, ha aggravato ed inciso profondamente sulla gestione del personale di magistratura nel suo complesso.

Ciò ha avuto notevole peso pure sull’organizzazione recente del Tribunale attesa la necessità di ricorrere pressoché costantemente al **turno di riserva dei giudici tanto per il settore monocratico quanto, ancor più, per quello collegiale** rispetto al quale la nuova disciplina ha avuto importanti negative ripercussioni per il noto limite alla partecipazione collegiale dei giudici onorari in caso di trattazione di processi per delitti previsti dall’art. 407, c. 2, lett. *a*) c.p.p.

Quand’anche fosse completamente coperto, risulta in ogni caso ampiamente sottodimensionato come già ho avuto modo di illustrare nelle mie ripetute **richieste di aumento di organico al competente Ministero della giustizia e di integrale copertura dell’attuale organico al CSM; richieste alle quali il competente**

Ministero ha risposto in modo insoddisfacente con un aumento della pianta organica di soli 3 magistrati.

Insufficiente in ragione dell'aumento di competenze di cui è stato interessato l'Ufficio, soprattutto per ciò che concerne la **sezione misure di prevenzione, divenuta distrettuale** e l'istituzione con il decreto legge n. 13 del 2017 **della sezione specializzata in materia di immigrazione**, poi concretamente istituita da questa Presidenza con decreto del 5 luglio 2017.

Complessivamente la Sezione misure di prevenzione é attualmente impegnata nella gestione di un patrimonio composto da 500 aziende attive, oltre 3.000 unità immobiliari e numerosissimi beni mobili (tra cui depositi bancari per oltre 100 milioni di euro), per un totale complessivo stimato di 2 miliardi di euro.

Trattasi di impegno in via di progressiva estensione a seguito **dell'introduzione di nuove categorie di pericolosità qualificata (tra cui i soggetti indiziati dei delitti di cui agli artt. 612 - *bis* c.p. e 640 – *bis* c.p. nonché di numerosi reati in danno della P.A.)** voluta dalla riforma del cd. Codice Antimafia ad opera della legge 161/2017.

La riforma ha altresì modificato l'amministrazione giudiziaria dei beni poiché l'amministratore giudiziario si sostituisce agli amministratori societari ed opera al fine di impedire che l'attività aziendale possa favorire ambienti criminali (art. 34), con la sottoposizione al controllo giudiziario regolato dall'art. 34 – *bis*, che ha effettivamente incrementato l'impegno di giudici e personale di cancelleria.

La Sezione è altresì impegnata nell'assegnazione anticipata di beni (art. 40 C.A.M.) a Enti pubblici ed Associazioni Onlus per fini sociali, tra cui il recente comodato stipulato con l'associazione “Differenza Donna” di numerosi beni immobili per la realizzazione di un progetto sistemico a favore delle donne vittime di violenza: progetto in cooperazione con la Regione Lazio e con il Ministero delle Pari Opportunità.

Ciò si segnala soprattutto per la rilevanza economico – sociale di un cospicuo patrimonio mobiliare ed immobiliare, composto pure da numerose aziende in attività, affidato alla gestione pubblica e sottoposto al controllo della magistratura, cui può essere assegnata anche una funzione e finalità sociali.

Nel tentativo di affrontare le rilevanti difficoltà conseguenti alla riduzione dell'organico avvenuta nel 2016, e al contestuale aumento del fabbisogno di giudici, si è cercato, dopo un dettagliato esame dei carichi di lavoro, delle sopravvenienze e delle definizioni, di ottimizzare le risorse disponibili.

Sono stati, così, “trasformati” cinque posti di giudice della sezione lavoro in altrettanti posti di giudici ordinari, è stato soppresso un collegio penale, sono stati ridotti gli organici di varie sezioni civili (la 1^a, la sez. fallimentare, la 5^a, la 1^a-*bis*, la 7^a), è stata ottenuta la soppressione di tre Corti di assise, con conseguente eliminazione di due posti di Presidente e contestuale trasformazione degli stessi in posti di giudice ordinario, mentre si è previsto che il terzo posto di Presidente fosse convertito nel posto di Presidente della costituenda sezione per la protezione internazionale.

Recentemente (decreto 3 dicembre 2018) è stata disposta la riduzione di un ulteriore posto presso la sesta sezione civile in ragione della necessità di ripristinare l'organico della nona sezione civile che tratta la materia delle tutele e curatele e, quindi, le fasce deboli della popolazione.

Rispetto all'anno precedente, quindi, nell'anno 2019 la situazione è ulteriormente peggiorata, rendendo non più procrastinabili ulteriori iniziative soprattutto **considerando che nessuna Sezione del Tribunale** (fatta eccezione formalmente per la III e l'XI che trattano materie particolari - misure di prevenzione e riesame - e in cui il completamento

dell'organico è misura indispensabile - quand'anche non ancora sufficiente per il funzionamento minimale dei rispettivi servizi) **è attualmente a pieno organico.**

Rimanendo nel settore penale, segnalò altresì l'eccezionale contributo fornito dai giudici della sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, sezione quest'ultima che ha affrontato, nell'anno appena decorso, un carico di lavoro che non ha uguali, in termini qualitativi e quantitativi, con le realtà di altri tribunali del territorio nazionale, e l'impegno profuso dalla sezione gip-gup, che ha lavorato per un lungo periodo con un numero di giudici estremamente ridotto (circa 30 giudici rispetto ai 40 previsti dall'organico), e solo recentemente riportato a livelli fisiologici.

Non meno significativo l'impegno profuso dai giudici del dibattimento penale che, a seguito del maggior numero di processi fissati (in ragione degli intervenuti accordi con la Procura della Repubblica e dell'arretrato "patologico" che si era verificato, v. *infra*), ha contribuito in modo determinante alla sostanziale eliminazione dell'arretrato.

Analoghe considerazioni vanno poste con riferimento al personale amministrativo dove si registra una scopertura di circa il 35% dell'organico: percentuale che cresce per arrivare a circa il 50% in relazione a determinate categorie di dipendenti (cfr. funzionari amministrativi). Percentuale eccezionalmente elevata non solo in assoluto ma anche in relazione al dato nazionale che sembra attestarsi su circa il 20/25%.

Al 31 dicembre del 2019 il numero complessivo scenderà ulteriormente fino ad arrivare al minimo storico di 790 unità, numero, com'è evidente, assolutamente insufficiente per garantire un pur minimo funzionamento dei servizi

Riguardo alla scopertura delle dotazioni organiche di talune qualifiche funzionali, si evidenzia quanto segue:

-direttore amministrativo:	vacanti 44 (previsione organica di n. 86 unità), scopertura del 48% circa;
-funzionario giudiziario:	vacanti 174 (previsione organica di n. 331 unità), scopertura del 50% circa;
-cancelliere:	vacanti 48 (previsione organica di n. 153 unità), scopertura del 30% circa;
-assistente giudiziario:	vacanti 52 (previsione organica di n. 408 unità), scopertura dell'8% circa;
-operatore giudiziario:	vacanti 32 (previsione organica di n. 80 unità), scopertura del 36% circa;
-conducente di automezzi:	vacanti 28 (previsione organica di n. 60 unità), scopertura del 42% circa;
-ausiliario:	vacanti 33 (previsione organica di n. 78 unità), scopertura del 41% circa.

Si segnala che dal 1 settembre 2016 a tutto l'anno 2017, l'assegnazione di circa n. 40 unità di personale proveniente dalla mobilità esterna non ha, purtroppo, fatto registrare significativi miglioramenti, malgrado alle predette persone siano state riservate le necessarie iniziative di affiancamento per l'espletamento dei servizi previsti dal relativo profilo professionale.

Da un lato, il personale di nuova immissione è numericamente inferiore a quello che aveva lasciato il servizio; soprattutto esso, a prescindere dalla sua qualifica, appare privo dell'esperienza e della professionalità necessarie per operare in un settore tecnico, specifico, qualificato e richiedente adeguata preparazione qual è l'attività che si svolge nelle cancellerie giudiziarie.

La non più giovane età del personale proveniente da altre amministrazioni ha, altresì, spesso costituito ostacolo alla riconversione e non ha quindi offerto gli auspicati risultati.

La recente immissione in servizio di assistenti giudiziari vincitori di concorso ha, invece, rafforzato in modo apprezzabile, ancorché in misura non sufficiente, solo il contingente del personale deputato all'assistenza al magistrato in udienza, poiché tali risorse non possono essere impegnate, per profilo professionale, nelle attività di esecuzione del provvedimento giurisdizionale.

Invero, il numero di dipendenti che usufruisce dei permessi mensili *ex lege* 104/92 è di n. 198 unità (di cui n. 43 ne usufruiscono per se stessi e n. 14 per due familiari) e n. 67 persone sono titolari di rapporto di lavoro *part-time*.

Il contingente numerico del personale amministrativo di cui effettivamente si dispone risulta significativamente del tutto incongruo rispetto alla necessità di assicurare l'assistenza al magistrato in udienza, il servizio di quotidiana apertura al pubblico, l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali ed, ancor più, i delicati servizi amministrativo-contabili concernenti la liquidazione degli onorari ai difensori ed agli ausiliari del giudice.

Inoltre, la scoperta della dotazione organica del personale amministrativo del Tribunale di Roma risulta ancor più inadeguata, ove appena si consideri che l'Ufficio è anche sede distrettuale per le misure di prevenzione, per la materia dell'Impresa, per il Riesame e per la materia dell'Immigrazione.

Con particolare riguardo al servizio di quotidiana apertura al Pubblico, si evidenzia che, nonostante l'informatizzazione del processo civile, a tutt'oggi, l'auspicata diminuzione di Pubblico presso le cancellerie civili si è realizzata solo in misura parziale.

In ogni caso, la costante diminuzione del personale amministrativo non consente più il funzionamento di molti servizi, nonostante la disponibilità che lo stesso personale continua a dimostrare: si fa l'esempio – diffuso tra le Sezioni - di assistenti giudiziari, oramai impegnati in udienze trisettimanali causa la carenza di cancellieri, assistenti tenuti al contempo a svolgere servizi al pubblico e in grave, oggettiva difficoltà negli adempimenti pre/post/udienza.

Inoltre, ormai fisiologici sono i ritardi nella trasmissione delle impugnazioni, nella gestione dei ruoli delle liquidazioni degli onorari dei difensori (servizi che più risentono dell'inadeguatezza dell'organico), con una ulteriore ricaduta negativa in termini di protrazione dei giudizi, di maturazione dei tempi di prescrizione, di accesso degli utenti agli uffici di cancelleria.

Il servizio al pubblico sarà nel prossimo semestre necessariamente limitato ai soli servizi essenziali.

In definitiva, il quadro complessivo della situazione delle Cancellerie, comune all'intero settore penale, pur a fronte dei lodevoli ed apprezzabili sforzi del personale per ridurre i disagi, risulta estremamente negativo.

La drammatica situazione del personale amministrativo è stata rappresentata in tutte le sedi competenti, anche recentemente, e determinerà, a breve, la necessaria chiusura di alcuni servizi non direttamente concernenti la giurisdizione.

In questo contesto, sono allo studio provvedimenti da condividere con il COA per ridurre i disagi del personale e dell'utenza.

In ogni caso, e a prescindere da tali provvedimenti, non posso non rivolgere, pertanto, il mio saluto e il mio ringraziamento al personale amministrativo che affronta quotidianamente il lavoro, in tutti gli Uffici, pur in presenza di tale gravissima carenza di organico che conta, ormai, circa 430 unità, con grande spirito di servizio e con grande sacrificio: il personale presente, in tutte le varie categorie, si è sempre posto a disposizione dell'ufficio per la realizzazione degli obiettivi individuati da questa Presidenza con assoluta disponibilità, spesso rimanendo in ufficio anche in orari pomeridiani e/o serali (cfr. udienze penali, e non solo), quando le esigenze di servizio lo imponevano.

E di questa encomiabile dedizione, sono loro particolarmente grato.

Quanto ai profili più propriamente organizzativi di ordine generale, segnalo solo una delle iniziative adottate da questa Presidenza, per il suo particolare valore sociale e culturale: l'istituzione di un **tavolo permanente per la tutela delle vittime vulnerabili**, iniziativa di particolare significato in genere e in questo particolare momento storico; è apparso infatti necessario che il Tribunale accendesse un faro sui delitti di violenza nei confronti delle donne e dei minori, sul presupposto, da tutti condiviso, che solo alzando la soglia dell'attenzione su tale fenomeno, fosse possibile contrastare con efficacia tali delitti particolarmente odiosi.

Sempre al fine di attentamente monitorare il fenomeno, è stato stilato un protocollo tra il Tribunale ordinario - con specifico riferimento alla prima sezione civile che tratta la materia della famiglia e la sezione tutele e curatele - il Tribunale per i minorenni, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per lo "scambio" delle necessarie informazioni affinché, nell'ambito delle rispettive

competenze, i giudici possano **conoscere** i provvedimenti emessi o che devono essere emessi dai vari Uffici: l'interscambio delle informazioni tra il giudice penale e il giudice civile, ad es., consente al secondo, in occasione dell'adozione dei provvedimenti in sede di separazione tra coniugi e di affidamento dei figli, di provvedere *cognita causa* laddove *medio tempore*, il giudice penale abbia adottato, ad es., provvedimenti di cautela nei confronti delle parti e/o dei figli minori.

Sempre a seguito dei lavori del Tavolo sono state emanate nel **maggio del 2019 linee guida** che tendono a rafforzare il ruolo del P.M. degli affari civili, a rendere conoscibili al giudice civile (in sede separativa) le decisioni del giudice penale (ordinanze, misure cautelari, sentenze, etc...) e, in una parola, a fare in modo che l'interscambio delle informazioni tra i vari Uffici consenta di adottare provvedimenti quanto più possibile consapevoli.

E' stata, inoltre, operata una (doppia) scelta tabellare particolarmente "forte" (consistente nel sostanziale raddoppio dei giudici che si occupano dei reati di *stalking* e di maltrattamenti) e nella riduzione dei tempi di trattazione di questi processi.

Solo quando il fenomeno di tali reati particolarmente odiosi potrà ritenersi ridimensionato anche con riferimento ai tempi di definizione dei processi, si potrà ipotizzare il "recupero" di alcuni giudici dallo specifico settore, con possibilità di riduzione dell'arretrato relativo agli altri reati.

Analoghe valutazioni sono state effettuate con riferimento ad altre, particolari tipologie di delitti (cfr. omicidi e lesioni colposi da colpa professionale, etc.); una specifica variazione tabellare ha riguardato proprio tali reati, già assegnati automaticamente a tutti i giudici del settore penale che, viceversa, sono stati concentrati presso una sola sezione penale anche al fine di rendere più agevole il lavoro della Procura della Repubblica attesa la recente modifica normativa che non consente più la partecipazione dei vice procuratori onorari a tale attività.

E' stata, inoltre, realizzata "l'**Aula Aurora**" destinata all'attesa delle vittime vulnerabili, secondo le indicazioni e le direttive europee, aula che recentemente, è stata collegata in MVC alle varie aule dibattimentali penali, collegiali e monocratiche, al fine di consentire direttamente dalla stessa Aula anche l'esame della vittima del reato e dei minori.

È stato recentemente varato un sistema di assegnazione automatica dei processi penali monocratici e collegiali denominato Giada2; tale sistema viene attentamente monitorato (l'assegnazione dei processi a citazione diretta è effettuata, com'è noto, direttamente dalla Procura della Repubblica, sia pur sulla base dei criteri tabellari individuati da questa Presidenza) proprio al fine di verificarne l'impatto sul numero complessivo e sui tempi delle assegnazioni.

Anche il settore civile è stato interessato da profonde e sostanziali riforme che hanno determinato la necessità di interventi e di misure organizzative di particolare spessore.

Solo a titolo di esempio ricordo la riforma, intervenuta nel primo semestre del 2018, concernente l'obbligatorietà delle vendite in modalità telematica dei beni pignorati e della relativa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia: dopo un iniziale coordinamento operato dal Presidente della Corte di Appello, la sezione immobiliare del Tribunale di Roma ha adottato:

- a) Modello di vendita sincrona mista,
- b) La creazione di un conto unico per assicurare la segretezza delle offerte telematiche, rispondendo, con assoluta tempestività alle esigenze poste dal nuovo ordinamento normativo.

Ricordo ancora che la sezione XIV - fallimentare sta trattando, da circa un anno, oltre al lavoro ordinario, quattro procedure di grande impatto sociale, economico ed occupazionale di livello nazionale.

- 1) **Atac Spa**, con 11mila dipendenti, che gestisce la rete dei trasporti della capitale; la proposta di concordato preventivo è stata approvata dai creditori ed è fissata l'udienza di omologazione;
- 2) **Astaldi Spa**, con un valore della produzione elevatissimo ed attività svolta in molti paesi del mondo; attualmente pende il concordato;
- 3) **Condotte D'Acqua Spa**, terza società più grande italiana nel settore dei grandi lavori pubblici, con valore della produzione 1.150.000.000; dopo una fase di concordato preventivo è stata sottoposta ad Amministrazione straordinaria e la Sezione deve trattare la verifica dei crediti;
- 4) **Grandi Lavori Fincosit**, sesta società del settore dei lavori pubblici; attualmente pende il concordato preventivo presso il Tribunale.

Può affermarsi che mai una sezione fallimentare italiana ha dovuto affrontare contemporaneamente tante procedure di così alto livello e con così significativi riflessi sull'economia del Paese, conseguenza del tutto evidente della gravissima crisi generale e del settore.

Numerose iniziative organizzative sono state assunte dalla XVIII sezione civile, tra le quali meritano di essere segnalate: la stipulazione di convenzioni con le Università per la raccolta di informazioni aggiornate sui paesi di origine dei migranti e per assicurare la presenza di mediatori culturali per l'audizione dei richiedenti asilo; gli accordi preliminari con l'Avvocatura dello Stato e le amministrazioni competenti per la razionalizzazione delle procedure relative alle controversie in materia di cittadinanza; l'organizzazione di un tavolo tecnico sulle donne vittime di tratta cui ha fatto seguito una Convenzione con l'associazione Differenza Donna e la programmazione di un osservatorio sulle controversie di protezione internazionale; gli incontri con la Questura e la Commissione territoriale per la diversa interpretazione della disciplina in tema di sospensiva del provvedimento impugnato.

Oggi la situazione della sezione XVIII civile appare particolarmente difficile perché il numero delle sopravvenienze si è rivelato di molto superiore rispetto a quello all'epoca ipotizzato sulla base dei dati allora esistenti; pendono infatti presso la stessa sezione circa 15 mila ricorsi, con la conseguente impossibilità della loro definizione nel termine quadrimestrale normativamente previsto.

Parimenti, quanto a tutte le altre sezioni civili, non posso non sottolineare che, nonostante la scarsità delle risorse, l'eccezionale lavoro svolto dai giudici ha consentito, tra l'altro, una **costante diminuzione dei procedimenti ultratriennali, obiettivo fissato con il programma di gestione, scesi a circa 29mila pari al 15% del totale mentre l'anno precedente erano 46mila pari a circa il 24% del totale.**

Il graduale accrescimento dell'area di applicazione del PCT e la sua effettiva utilizzazione da parte del Foro, la registrazione dei primi effetti applicativi della nuova disciplina della responsabilità professionale sanitaria, la calendarizzazione del processo e gli istituti della mediazione obbligatoria e della negoziazione assistita, sono attentamente monitorati da questa Presidenza per verificarne la concreta attuazione e l'effetto deflattivo.

4 - Realizzazione ed effetti delle riforme recenti in materia penale e processuale

Quanto agli effetti nel periodo di riferimento della legge n. 103/2017 cit. (*“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario”*), l'istituto che pare avere riscosso il maggior successo è quello della **“messa alla prova”**, che determina, in caso di esito positivo della prova, l'estinzione del procedimento: il ricorso ad esso appare incentivato dalla **realizzazione presso la Città Giudiziaria di uno sportello dedicato**, cui possono agevolmente rivolgersi gli interessati sia a livello informativo che per la fissazione di appuntamenti con i servizi sociali, così riducendo notevolmente i tempi necessari alla presentazione delle istanze. Il Protocollo recentemente siglato e la possibilità di rivolgersi ad uno sportello direttamente in Tribunale per ottenere informazioni finalizzate alla predisposizione della domanda e per l'acquisizione della modulistica o per concordare un appuntamento con gli operatori dei servizi sociali incaricati consentono di ridurre notevolmente i tempi e di semplificare le attività di accesso all'istituto. Prova ne sia l'aumento della richiesta anche al Gip in sede di opposizione al decreto penale.

In buona sostanza è istituito che comporta una notevole riduzione dei tempi e una apprezzabile semplificazione dei passaggi burocratici per l'accesso ad esso, anche se non sempre risulta ottimale il colloquio tra UEPE e difensori.

Di ridotto impatto è risultata, tra le norme aventi potenziale effetto deflattivo, **l'introduzione della causa di estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162 – ter c.p.)**, mentre di maggior appeal e più alta ricorrenza appare quello del **proscioglimento per la particolare tenuità del fatto (art. 131 – bis c.p.)**, anche sotto forma di decreti di archiviazione del Gip, non essendo dunque chiara la ragione della sua esclusione normativa ad opera del cd. “decreto sicurezza bis” per alcune fattispecie di reato, quali la violenza a p.u., la resistenza e l'oltraggio a p.u.

Detti istituti deflativi sono controbilanciati dalla coeva attribuzione alla competenza del giudice monocratico (in luogo del ricorso per Cassazione) dell'impugnazione avverso il decreto di archiviazione nelle ipotesi di nullità (art. 410 – bis c.p.p.) che ha indubbiamente creato un ulteriore aggravio d'impegno per i giudici dibattimentali, trattandosi di casistica non insignificante.

Restano ancora da valutare per il loro recente intervento (legge n. 69 del 10/7/2019) le novità in tema di cd. “codice rosso”, di “revenge porne” (612-ter), di costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis), di deformazione dell'aspetto di una persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quater), l'innalzamento dei limiti edittali per importanti reati che colpiscono i cd. soggetti deboli (maltrattamenti e *stalking*) che autorizzeranno una più congrua durata dei dibattimenti e una riduzione del rischio di sopravvenuta inefficacia delle misure cautelari spesso applicate a tali imputati.

Rischio, quest'ultimo, peraltro già neutralizzato con le misure tabellari con cui questa Presidenza aveva raddoppiato il numero dei giudici che si occupano della specifica materia, così realizzando una sostanziale riduzione dei tempi dei relativi processi.

La previsione di sentire la persona offesa denunciante entro tre giorni dalla denuncia ha ingolfato gli Uffici della Procura della Repubblica: i primi commenti sono nel senso che rendere tutto urgente significa vanificare il concetto stesso di “urgenza”.

Positivo il giudizio circa la introduzione di una **fattispecie che punisce la violazione dell'obbligo di allontanamento dalla casa coniugale o del divieto di avvicinamento.**

Parimenti positivo il giudizio relativo alla norma che prevede la trasmissione dei provvedimenti utili dal giudice penale al giudice civile in sede separativa al fine di evitare che provvedimenti che incidono anche sulla libertà personale, adottati dal giudice penale nei confronti di una delle parti che ha in corso un giudizio separativo, sfuggano al giudice che deve provvedere in merito all'affidamento dei figli e, più in generale, alle condizioni della separazione.

E certo, invece, sin da ora il **notevole impatto che eserciterà la modifica introdotta all'art. 438 c.p.p. dalla legge 12/4/2019, n. 33**, che ha escluso – al comma 1 *bis* – la possibilità di richiedere il giudizio abbreviato innanzi al Gup in presenza di reati punibili con l'ergastolo: gli effetti che già si stanno manifestando renderanno via via più critica la situazione delle due Corti d'Assise, pure gravate da significative carenze di risorse del personale addetto.

E', ovviamente, in corso il necessario monitoraggio della situazione.

Quanto agli effetti delle riforme più recenti è stato ribadito il tema, divenuto indifferibile, delle conseguenze della chiusura degli O.P.G. in ragione della insufficiente capienza delle strutture della Regione Lazio che non sono in grado di soddisfare le richieste di accoglienza dei soggetti cui sia stata applicata la misura di sicurezza provvisoria. Ne è conseguita la situazione di soggetti che, benché non imputabili in quanto incapaci e socialmente pericolosi, sono rimasti in libertà nell'impossibilità di applicare la custodia in carcere e, al contempo, il ricovero in REMS causa l'indisponibilità di posti. L'alternativa, parimenti drammatica è il mantenimento dello stato di custodia cautelare in attesa di un ricovero in una REMS: in ogni caso trattasi, allo stato, di riforma estremamente difficile da attuare causa, da un lato, l'impossibilità di dare esecuzione alle misure di sicurezza e, dall'altro, l'impossibilità di disporre la liberazione di soggetti socialmente pericolosi: ciò fa sì che la custodia sovente venga protratta in speciali Centri di osservazione psichiatrica, con conseguente negazione delle cure che il legislatore aveva ritenuto opportune, e chiamando il personale della polizia penitenziaria ad una difficile gestione di soggetti psichiatrici.

E' in corso di predisposizione la redazione di una Convenzione con la Regione Lazio per incrementare il numero dei posti presenti sul territorio e per individuare, ove possibile, criteri di priorità delle varie istanze che, in parte qua, provengono dal distretto.

Del tutto insufficienti – come già rappresentato in passato – gli strumenti di controllo a distanza tramite braccialetto elettronico con cui conformare la misura cautelare degli arresti domiciliari (art. 275 – *bis* c.p.p.): fatto che rende l'adozione della misura difficilmente applicabile e spesso inutile, venendo meno un decisivo strumento di controllo esterno sul rispetto della restrizione.

Altra novità legislativa di rilievo, incidente sul piano processuale e di cui si parlerà approfonditamente nel paragrafo concernente il settore civile, è quella della **riforma della magistratura onoraria**, recata dal d. lgs. 13 luglio 2017, n. 116. Essa ha avuto un effetto immediato dovuto al nuovo regime delle incompatibilità, più stringente che in passato, e ha determinato taluni trasferimenti di giudici onorari ad altro ufficio

giudiziario. Meno immediati, invece, sono gli effetti sul piano dell'organizzazione del lavoro. Invero, durante il primo quadriennio di applicazione della nuova disciplina, non emergono sostanziali variazioni nelle modalità di impiego per i giudici onorari già in servizio al momento della sua entrata in vigore (15 agosto 2017), cioè gli *ex* giudici onorari di Tribunale, ad eccezione della segnalata impossibilità, normativamente prevista, di partecipazione degli stessi giudici onorari ai Collegi che trattano i reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p.

E' recentemente entrata in vigore la nuova disciplina della prescrizione (legge n. 3 del 2019) ne prevede la sospensione dopo la sentenza di primo grado: la novella ha determinato forti malumori in particolare nell'Avvocatura che ritiene che tale disciplina dilaterà a dismisura i tempi dei procedimenti.

In attesa che il dibattito politico tuttora in corso individui soluzioni su un tema così significativo, non posso non rilevare che la vera ed unica soluzione, ad avviso di chi scrive, non può passare esclusivamente attraverso tale dibattito ma, forse, più ragionevolmente, attraverso la ormai ineludibile riforma di alcuni istituti e di alcuni meccanismi del processo penale (penso alle notifiche, penso alla rinnovazione degli atti, tema sul quale è recentemente intervenuta anche la Corte di cassazione, penso alle dichiarazioni di domicilio, penso allo scarso *appeal* dei riti alternativi, penso all'enorme numero delle richieste di rinvio a giudizio o di citazione diretta, etc...) che, oggi, non ne consentono una rapida definizione, a prescindere dall'impegno dei giudici e dalle risorse utilizzate.

Ove il processo penale di primo grado (nel quale inevitabilmente si verificano le maggiori criticità che determinano l'allungamento dei tempi e la maturazione della prescrizione) avesse tempi di definizione compatibile con il principio costituzionale della ragionevole durata, il dibattito sulla prescrizione si svuoterebbe automaticamente.

2.1.- Effetti delle più recenti riforme in materia civile

A) A seguito della modifica dell'art. 138 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, apportata dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, le sezioni del Tribunale tabellarmente competenti in materia di risarcimento del danno extra-contrattuale, dopo uno specifico confronto concluso con una riunione *ex art. 47-quater* O.G. coordinata dal Presidente del Tribunale, a dicembre 2018 hanno approvato una nuova tabella di liquidazione del danno, che modifica ampiamente il sistema tabellare precedente e lo adegua alle nuove scelte del legislatore.

B) La riforma organica del "codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 – che per la massima parte entrerà in vigore nell'agosto 2020 – ha interessato due sezioni del Tribunale.

Per la parte di riforma già in vigore dal 16 marzo 2019, la sezione fallimentare del Tribunale di Roma (XIV) ha visto estendersi la sua competenza alle procedure di amministrazione straordinaria dell'intero distretto. Non sono invece ancora operativi l'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure (art. 356), né l'area *web* riservata (art. 359), così come la certificazione dei debiti contributivi e tributari (artt. 363 e 364). Inoltre, la sezione fallimentare non registra ancora effetti concreti relativamente agli artt. 375, 377, 378 e 379, contenenti modifiche al codice civile e relativi all'attuazione di adeguati assetti organizzativi nelle società e nelle imprese.

Diversamente, la XVI sezione – tabellarmente competente per il contenzioso commerciale – rileva che le modifiche apportate alla disciplina codicistica relativa alle società commerciali e alle procedure di liquidazione comporta già un significativo aumento degli affari ad essa affidati.

C) Altra novità normativa di rilievo che ha interessato la sezione XIV è quella introdotta dal d. lgs. 18 maggio 2018, n. 54, recante norme sulle incompatibilità di amministratori giudiziari, loro coadiutori, curatori fallimentari e altri organi delle procedure concorsuali. Trattasi di una normativa farraginosa che si sovrappone alle incompatibilità già presenti nell'ordinamento e che ha generato un notevole aggravio dei compiti delle cancellerie, sovraccariche di lavoro e con gravi scoperture di organico. In accordo con il Presidente della Corte d'appello, l'Ufficio ha assunto alcune iniziative organizzative e ha emanato linee guida e una modulistica specifica per le dichiarazioni dei professionisti nominati.

D) La legge 18 aprile 2019, n. 31 recante “nuove disposizioni in materia di azione di classe” prevede innanzi tutto una nuova sistematizzazione della cd. *class action*, espungendola dal codice del consumo (art. 140-*bis* d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206) ed inserendola nel codice di procedura civile (nel quale introduce il Titolo VIII-*bis* del Libro IV, contenente gli articoli da 840-*bis* a 840-*sexiesdecies*). Come già rilevato, la competenza di questo contenzioso è attribuita alla sezione specializzata in materia di impresa. Il perimetro soggettivo e oggettivo dell'azione è stato ampliato. Tutti i titolari di diritti individuali omogenei, infatti, possono far valere la responsabilità contrattuale ed aquiliana anche nei confronti di imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità per atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle rispettive attività. Il giudizio è articolato in diverse fasi: ammissibilità della domanda; merito, la cui istruttoria è deformalizzata e deroga ampiamente alle regole ordinarie; adesione all'azione dei portatori di diritti individuali omogenei e liquidazione delle somme dovute.

Pur essendo prevista l'entrata in vigore della nuova disciplina nell'aprile 2020, si rende quanto mai opportuna la predisposizione di idonee misure organizzative per consentirne la migliore applicazione.

E) Nel processo esecutivo mobiliare – in aggiunta alle numerose modifiche apportate nel biennio 2014/2016 – nel primo semestre 2018 è entrata a regime la vendita telematica dei beni pignorati, anche con riguardo alle pubblicità, e sono state apportate talune modifiche alla conversione del pignoramento (decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 2019, n. 12). Si tratta delle ennesime innovazioni finalizzate ad accelerare il processo esecutivo, talvolta recependo prassi giurisprudenziali già affermate, talaltra correggendo imperfezioni di precedenti modifiche normative.

Questa continua opera di aggiornamento ha però determinato un aggravio del lavoro giudiziario, dovuto alla necessità di applicare discipline differenziate a seconda della data di entrata in vigore delle nuove norme.

F) Si conferma, infine, la tendenza degli anni precedenti riguardo:

- il **calendario del processo**: utile strumento per la programmazione delle attività processuali, che postula piena collaborazione fra il Giudice e tutte le parti del processo;

- il **procedimento sommario di cognizione**: in costante e più corretto utilizzo rispetto al recente passato, viene definito con ordinanze che, non di rado, richiedono al giudice un impegno equivalente a quello delle sentenze, ragion per cui sarebbe auspicabile assicurarne la

rilevazione statistica in forma autonoma (e non sotto la generica denominazione “definito in altro modo”, che comprende esiti processuali di gran lunga più semplici);

- la **mediazione obbligatoria e facoltativa** e la **negoziazione assistita**: procedure che hanno tuttora un blando effetto deflattivo, concentrato soprattutto nelle controversie in materia di diritti reali e di condominio e, da ultimo, anche nel contenzioso della famiglia;

- la **proposta conciliativa** del giudice *ex art. 185-bis c.p.c.*, utilmente impiegata nelle sezioni che si occupano della responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale e che andrebbe anch'essa adeguatamente valorizzata sotto il profilo statistico;

- l'inesistente ricorso alla **chiusura anticipata del fallimento**, misura ostacolata da incertezze interpretative e applicative, e l'incremento del ricorso alla **procedura di sovra-indebitamento**, anche se in termini numerici assoluti i procedimenti rimangono contenuti.

7 - Valutazioni conclusive sull'attività del Tribunale penale anche con riferimento alla redazione del programma per lo smaltimento dell'arretrato.

In dibattimento, nel rito monocratico le pendenze di fine periodo sono passate da 20.189 a 22.910, con un incremento dell'arretrato di 2.721 unità (pari a + 13,48%).

Nel rito collegiale le pendenze di fine periodo sono 2.621 a fronte delle 2.364 dell'anno precedente, con un incremento, pari a 257 unità (+ 10,87%).

Sono state pronunciate complessivamente 16.347 sentenze dibattimentali monocratiche a fronte delle 15.998 dell'anno precedente (+ 2%).

Le sentenze collegiali sono state 1.310 a fronte delle 1.259 dell'anno precedente (+ 4%).

Sono stati definiti complessivamente 17.138 processi con rito monocratico a fronte dei 16.947 dell'anno precedente (+ 1,13%) e 1.422 processi con rito collegiale a fronte dei 1.388 del precedente periodo (+ 2,45 %).

L'aumento delle pendenze trova la sua giustificazione nel significativo aumento delle sopravvenienze del periodo (passate da 18.167 a 20.039, pari a + 10,30% per il monocratico; da 1.561 a 1.679 per il rito collegiale, pari a +7,56%), rispetto alle quali è cresciuto in proporzione quasi identica il numero dei pendenti di fine periodo: ciò che, a sua volta, si spiega con l'impossibilità di un numero di definizioni superiori a parità se non con un numero di giudici addetti alla trattazione inferiore rispetto al passato e al gran numero di ruoli monocratici scoperti, assegnati a GOP, addetti ai soli processi *ex art. 550 c.p.p.*, con esclusione dei reati da udienza preliminare.

\ Sul monocratico incidono altresì in maniera significativa i ricorrenti periodi di astensione dei difensori e dei Magistrati onorari (VPO compresi) e lo scarsissimo *appeal* che continua ad accompagnare i riti alternativi, essendo nuovamente sceso il numero delle definizioni con giudizio abbreviato (- 2,28% per un totale di 4.330 processi) e mantenendosi sostanzialmente inalterato quello delle applicazioni pena (variazione di +0,19 per un totale di 1.071 sentenze): riti quasi tutti per di più incardinati nell'ambito dei giudizi direttissimi sicché l'effetto deflattivo per il dibattimento, soprattutto ove questo si presenti complesso, è praticamente nullo.

La produttività – comunque non indifferente – che già negli anni scorsi s'era potuta constatare nello svolgimento dell'attività dibattimentale collegiale risulta

sostanzialmente confermata ed anzi le rilevazioni statistiche denotano un incremento di sentenze sia monocratiche sia collegiali, laddove l'incremento delle pendenze finali è connesso all'importante aumento delle sopravvenienze detto.

I dati positivi vanno qui sottolineati in quanto conseguiti a dispetto delle plurime e costanti vacanze nei ruoli dei magistrati e dei numerosi esoneri che, in ragione della elevatissima complessità di taluni dei processi trattati, sono stati concessi, sulla base dei previsti criteri tabellari, a taluni collegi, e pare costituire ormai apprezzabile frutto delle strategie appositamente adottate a tale scopo in sede di redazione delle tabelle del Tribunale allorché si ritenne di privilegiare la trattazione dei processi di rito collegiale perché riguardanti fatti generalmente connotati da maggiore gravità e, perciò, destinati a produrre maggior allarme sociale.

L'impegno di Collegi e Giudici monocratici del Tribunale nel far fronte al difficile compito loro affidato è stato notevole ed invero particolarmente apprezzabile.

Basti pensare che, in ragione delle numerose vacanze sui ruoli dei giudici del settore penale, sono stati riassegnati nel solo anno 2019 circa 600 processi che non potevano essere definiti dai giudici onorari vuoi per la presenza di imputati in stato di custodia, vuoi per i titoli di reato.

Avuto riguardo ai dati relativi ai processi definiti con sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato, al ricorso ai riti speciali nel dibattimento, mi riporto ai prospetti statistici disponibili.

Davanti al gip/gup pendono, in fine di periodo, complessivamente 35.402 procedimenti/processi contro noti a fronte dei 31.600 dell'anno precedente, con un aumento di 3.802 procedimenti/processi (+12,3%), mentre pendono complessivamente 32.741 procedimenti/processi contro ignoti a fronte dei 34.348 dell'anno precedente (-4,58%).

Dal gip/gup sono stati definiti 33.404 procedimenti/processi contro noti a fronte dei 39.742 dell'anno precedente (-15,95%), mentre sono stati definiti 147.807 procedimenti contro ignoti a fronte dei 264.561 dell'anno prima: situazione parimenti giustificabile con le significative e ripetute scoperture di organico, variamente causate, intervenute nel corso dell'anno di riferimento.

Quanto alla Sezione per il Riesame e a quella per le misure di prevenzione, sezioni di cui si è già ampiamente parlato, si rimanda ai prospetti statistici a disposizione della S.V.

Smaltimento arretrato

Un capitolo a parte merita il tentativo di smaltimento dell'arretrato nel settore penale monocratico che, a novembre del 2016, al momento della presa di possesso di questo Presidente, ammontava a circa 38.000 procedimenti: si trattava di richieste del P.M. per le quali il Tribunale non aveva individuato la data di fissazione dell'udienza e che pendevano in Tribunale da svariati anni.

In esito ad una complessa attività di ricognizione e studio, sono state adottate, d'intesa con la locale Procura della Repubblica, iniziative finalizzate sia ad affrontare con

misure urgenti la questione relativa alla grande massa di processi che era rimasta priva di fissazione negli ultimi anni, sia a normalizzare i flussi Procura – Tribunale in considerazione della capacità di smaltimento legata alla produttività dell'attuale organico nel settore dibattimentale, richiedendo una maggiore attenzione congiunta per l'individuazione di strade alternative al processo penale (maggior ricorso allo strumento del decreto penale) e, tenuto conto della elevata percentuale di assoluzioni per talune tipologie di reato, maggiore filtro nella richieste di fissazione formulate dalla Procura.

Con decreto urgente del Presidente del Tribunale adottato a seguito di specifico protocollo d'intesa con la Procura datato 20 febbraio 2017, si era stabilito di non fissare processi a citazione diretta, di cui era stata già chiesto la fissazione al dibattimento, allorché riguardassero reati per i quali la prescrizione era prossima (al 31.12.2018) e ciò per evitare di disperdere le già esigue risorse del Tribunale nella trattazione di processi che nella migliore delle ipotesi riguardavano fattispecie destinate a prescriversi subito dopo la sentenza di primo grado o appena trasmesse in appello.

Si era deciso inoltre di fissare i processi residui a partire da quelli con fatto reato più recente e non secondo l'ordine di arrivo delle richieste di fissazione del P.M.

A seguito di tali intese, sono stati fissati tutti i processi prioritari per i quali la Procura aveva chiesto la data di udienza così riducendo l'arretrato di cui sopra a circa 8.000 processi: processi, questi ultimi, che saranno fissati, come da intese recenti con la Procura della Repubblica, a partire dai più recenti.

In particolare, infatti, sono stati varati alcuni decreti che prevedono, in particolare, a) che anche i giudici *a latere* delle Corti di assise abbiano un ruolo monocratico, b) che per i giudici presidenti di Collegio non sia più previsto alcun tipo di esonero (è stato soppresso il precedente esonero del 20%) e c) che i Presidenti di sezione partecipino anch'essi allo smaltimento dell'arretrato monocratico, misura realizzata disponendo la loro partecipazione ai giudizi direttissimi di rito monocratico e assegnando in via esclusiva la competenza per la trattazione dei giudizi d'appello contro le sentenze dei Giudici di Pace.

L'entrata in vigore del sistema di assegnazione automatica dei processi (GIADA 2) dovrà consentire una più equa distribuzione dei processi (monocratici e collegiali) ai giudici del settore penale e potrà concorrere alla eliminazione dell'arretrato, quand'anche ne sia in corso la sua revisione avendo indotto un'assegnazione estremamente elevata di nuovi processi, dimostrata dall'incremento importante delle sopravvenienze cui non può accompagnarsi un pari aumento delle definizioni.

Prassi organizzative adottate per il più efficace funzionamento del Tribunale

Va preliminarmente rilevato che è recentemente decollato il nuovo sistema di assegnazione automatica dei processi penali, monocratici e collegiali, denominato GIADA 2.

Tale sistema è attentamente monitorato (l'assegnazione dei processi a citazione diretta è effettuata, com'è noto, direttamente dalla Procura della Repubblica, sia pur sulla

base dei criteri tabellari individuati e indicati da questa Presidenza) proprio al fine di verificarne l'impatto sul numero complessivo dei processi.

In particolare va verificata la compatibilità di tale sistema con il tasso complessivo di definizione degli Uffici (monocratici e collegiali) e con gli accordi adottati con la Procura della Repubblica: va, inoltre, prestata la massima attenzione affinché il sistema complessivo, a regime, sia tale da consentire al Tribunale di smaltire tutti i processi per i quali la Procura della Repubblica avanza richiesta di giudizio.

Inoltre, come pressì organizzative, va sottolineato il dato recente dei processi riguardanti i reati di stalking e di violenza nei confronti di donne e minori, cui sono tuttora addetti, con recente provvedimento tabellare di questa Presidenza, i magistrati assegnati a quattro sezioni: l'aumento del numero dei giudici che si occupano di tale delicata materia (che è stato raddoppiato da questa Presidenza rispetto a quello di due anni fa), ha consentito di ridurre drasticamente i tempi di durata di tali processi, spesso con imputati colpiti da misure cautelari.

La scelta operata da questa Presidenza è stata, anche in questo delicato settore, di privilegiare la "materia" (particolarmente odiosa) e di ridurre i tempi di questi processi investendo, peraltro, in giudici con particolare professionalità, anche a scapito di un aumento della pendenza di alcuni degli altri reati (monocratici) ritenuti meno gravi sotto il profilo dell'allarme sociale.

Solo quando il fenomeno dei reati di molestie sessuali, stalking etc... si riterrà sotto controllo quanto a tempi di definizione dei processi, si potrà ipotizzare il "recupero" di alcuni giudici dello specifico settore, con ulteriore possibilità di riduzione dell'arretrato.

Analoghe valutazioni sono effettuate con riferimento ad altre, particolari tipologie di reati (cfr. omicidi colposi per colpa medica o per infortuni sul lavoro, etc...) che devono avere un percorso preferenziale per il particolare allarme sociale che determinano: è stato recentemente varato un decreto tabellare che consente di concentrare tali processi, prima assegnati automaticamente a tutti i giudici del settore penale, presso due sole sezioni penali (la 4^a e la 9^a) al fine di rendere più agevole il lavoro della Procura della Repubblica atteso che i sostituti procuratori, alla luce della recente novella, devono partecipare direttamente alle udienze dibattimentali senza alcuna possibilità di delegare tale loro attività, com'è ampiamente noto, ai vice procuratori onorari.

Vanno, inoltre sottolineate le Convenzioni che sono state stipulate con vari organismi istituzionali (COA, Unicef, Comune di Roma, etc...), tutte mirate a migliorare il funzionamento di alcune sezioni e Uffici.

Come anticipato è stato recentemente adottato il **decreto istitutivo dell'Ufficio per il Processo per il settore dibattimentale (30/9/2019)**, fortemente connotato dalla presenza di magistrati onorari, che – a regime - potrà coadiuvare i giudici e contribuire all'aumento della produttività, rappresentando un modulo organizzativo senz'altro adeguato ad abbattere ovvero a ridurre l'arretrato del settore monocratico penale, ancora in sofferenza, per favorire la ragionevole durata dei processi, gestendo al massimo le risorse.

L'Ufficio beneficerà, altresì, dell'esperienza dei tirocinanti cui hanno fatto ricorso un numero considerevole di giudici, con risultati assolutamente apprezzabili e da valutare con soddisfazione, già avendo costituito forse l'unica misura disponibile per assicurare un aumento di produttività.

Continuano i lavori del “Tavolo interistituzionale contro la violenza alle donne e ai minori”, istituito nel corso del 2017: la partecipazione di tutti gli interessati che operano sul territorio è molto ampia e le iniziative sono numerose: tra le altre, si segnala l'adozione di “Linee Guida” sottoscritte con la Procura della Repubblica ordinaria, la Procura della Repubblica per i minorenni, il Tribunale per i minorenni, nonché con alcuni Centri antiviolenza, in data 9 maggio 2019, finalizzate a una maggiore comunicazione interistituzionale dei reciproci provvedimenti; comunicazione, quest'ultima che sta dando ottimi risultati anche al fine della conoscenza da parte del giudice dei “procedimenti separativi”, dei provvedimenti *medio tempore* adottati dal giudice penale o dal tribunale per i minorenni, al fine di adottare, *funditus*, i provvedimenti concernenti l'assegnazione della casa coniugale e l'affidamento dei figli minori.

3.– Note sulla situazione degli Uffici del Giudice di pace del circondario.

Preliminarmente va evidenziato che l'Ufficio del Giudice di pace di Roma è stato selezionato quale primo ed unico ufficio sul territorio nazionale per l'espletamento delle notifiche telematiche civili. A seguito dell'entrata in vigore del D.M. 15 ottobre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre 2019, le comunicazioni e notificazioni civili sono effettuate esclusivamente con la modalità telematica a partire dal 4 novembre 2019, secondo le disposizioni dell'art. 16 decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 e come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

La scelta di un ufficio di grandi dimensioni per l'avvio di una così rilevante innovazione informatica costituisce certamente un impegno stimolante per l'Ufficio del Giudice di pace. Tenuto conto del significativo impatto dell'innovazione procedurale, l'Ufficio sta organizzando corsi di formazione dei Giudici sulla nuova funzionalità telematica e sulle modalità di verifica dell'esito delle notifiche telematiche, accedendo direttamente al sistema informativo in uso nell'Ufficio (SIGP). A tanto dovrebbe far seguito, auspicabilmente in tempi contenuti, l'introduzione del processo telematico civile, anche al fine di far fronte al prossimo e consistente aumento delle competenze previsto dalla legge di riforma della Magistratura onoraria.

Tra le innovazioni di rilievo informatico è inoltre rilevante evidenziare: 1) il Protocollo d'intesa tra l'Ufficio del Giudice di pace e l'Agenzia delle Entrate, sottoscritto nel corso 2018, che, introducendo l'invio telematico dei provvedimenti giurisdizionali alla predetta Agenzia, ha determinato una notevole semplificazione e accelerazione della procedura di trasmissione e consegna degli atti giudiziari, nonché agevolato la ricerca e la tracciabilità degli atti repertoriati e inviati; 2) l'istituzione dello “Sportello per il cittadino” con l'attivazione del “Punto informativo”, che garantisce all'utenza esterna il diritto di informazione e il diritto di accesso, relativamente anche alla ubicazione delle cancellerie e del personale che ha in carico i servizi richiesti, in modo che l'utente può ottenere, direttamente allo sportello, le informazioni correlate ai procedimenti civili di cui è parte, senza necessità di recarsi personalmente all'ufficio competente; 3) l'istituzione dello “Sportello telefonico”, rivolto al cittadino ed attivo due

pomeriggi a settimana oltre che la mattina; 4) il potenziamento dei servizi *on line* della piattaforma *web*, in particolare: l'effettuazione del *download* della modulistica dei vari settori; la creazione della sezione "Filo diretto", che costituisce uno spazio di interazione con l'utente per sottoporre quesiti su tutti i servizi di competenza dell'ufficio; la pubblicazione delle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività dell'Ufficio, nel rispetto del principio di trasparenza e di totale accessibilità alle informazioni; l'individuazione di un assistente giudiziario quale amministratore di sistema che svolge una costante attività di monitoraggio del sito ed è addetto a segnalare atti o eventi dell'ufficio di rilevanza esterna, al fine di consentire all'utente di conoscere in tempo reale atti ed eventi nella prima pagina dedicata alle *news*; 5) la realizzazione di un'infrastruttura di rete che ha inserito l'archivio di via Alberini – e quindi le due unità di personale ivi in servizio – nel dialogo informatico tra uffici dopo oltre dieci anni di isolamento, con positive ricadute sulla gestione delle richieste di atti in archivio da parte dell'utenza esterna, del Tribunale di Roma quale giudice di appello per la trasmissione del fascicolo di 1° grado e dei dipendenti di via Teulada; tali richieste a breve potranno essere effettuate tramite comunicazione agli addetti all'archivio su casella di posta elettronica dedicata, con conseguente miglioramento organizzativo dell'intero servizio.

Il numero dei magistrati onorari che svolgono funzioni giurisdizionali presso l'Ufficio del Giudice di pace di Roma è attualmente gravemente deficitario. Nella relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2019 è stato dato atto che – a fronte di una pianta organica di 210 unità, come previsto nelle tabelle di composizione dell'Ufficio per il triennio 2018/2020 – era in servizio soltanto un terzo dei Giudici (73, di cui 61 addetti alla trattazione degli affari civili e 12 agli affari penali) e che nella rilevazione per le tabelle relative al triennio precedente ne era in servizio la metà (108). Nell'anno oggetto della presente relazione il numero dei Giudici di pace è ulteriormente diminuito: attualmente essi sono 69, di cui 57 addetti agli affari civili e 12 agli affari penali.

Il dato della notevolissima scopertura della pianta organica desta allarme in quanto è significativo non soltanto di un *trend* di continua riduzione del numero dei magistrati addetti all'Ufficio, ma anche della loro difficoltà di far fronte alla domanda di giustizia e della negativa incidenza sulla funzionalità dell'Ufficio stesso, già con riferimento alle attuali competenze.

Inoltre, l'attuazione della riforma della magistratura onoraria, introdotta con il decreto legislativo n. 116/2017, è destinata ad avere un significativo impatto sull'organizzazione dell'Ufficio del Giudice di pace per varie ragioni. Innanzi tutto, è prevista un'unica figura di magistrato onorario – il Giudice onorario di pace, in luogo dei Giudici onorari di Tribunale e dei Giudici di pace – funzionalmente incardinato nell'Ufficio del Giudice di pace, ma che può prestare servizio tanto presso l'Ufficio del Giudice di pace quanto in Tribunale, nell'ambito dell'Ufficio per il processo (al quale, peraltro, va obbligatoriamente destinato per i primi due anni dalla nomina). In secondo luogo, l'impegno lavorativo che può essere richiesto al Giudice onorario di pace, ancorché articolato in attività d'udienza e attività fuori udienza, non può essere superiore a due giorni la settimana. Infine, dal 31 ottobre 2021 entreranno in vigore gran parte delle norme che prevedono l'ampliamento della competenza civile del Giudice di pace.

È dunque chiaro che la sola copertura dei posti attualmente vacanti non sarà sufficiente ad assicurare l'attuazione della riforma. È indispensabile, infatti, un robusto incremento dell'attuale pianta organica dei magistrati onorari, che sia in grado di dare seria e concreta esecuzione al nuovo assetto organizzativo.

In questo contesto, potrebbe rivelarsi inadeguata la proposta di pianta organica elaborata dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 3 decreto legislativo citato, che pure prevede un organico complessivo di 489 unità, di cui 290 con funzioni giurisdizionali presso l'Ufficio del Giudice di pace (gli altri sono destinati all'Ufficio per il processo del Tribunale).

Infatti, come esposto, fra l'altro, nella nota in data 18 ottobre 2018 del Presidente del Tribunale al Presidente della Corte d'appello di Roma per la formulazione del parere richiesto ai Consigli giudiziari sullo schema di decreto concernente la determinazione delle nuove piante organiche degli Uffici del Giudice di pace, occorre considerare che dalla medesima relazione tecnica emerge che l'Ufficio del Giudice di pace di Roma registra una sopravvenienza annua di circa 111.000 procedimenti civili, ai quali devono aggiungersi (calcolati sulla media delle sopravvenienze degli ultimi tre anni) i procedimenti monitori per decreto ingiuntivo e quelli nelle materie che dal 2021 saranno trasferite alla competenza del Giudice di pace, pervenendosi così a 128.350 procedimenti circa. Tenuto conto del numero dei Giudici onorari previsto nella nuova pianta organica, il carico di lavoro unitario si aggirerà sui 442, numero decisamente superiore a quello ipotizzato dal Ministero.

Inoltre, l'impiego dei Giudici onorari è richiesto con immediatezza per fronteggiare ulteriori esigenze del Tribunale. Ed infatti:

(a) è stato recentemente costituito l'Ufficio per il processo anche nel settore penale, quale misura che possa contribuire alla riduzione del pesante arretrato nel settore del dibattimento monocratico;

(b) nel settore civile l'Ufficio per il processo dovrà necessariamente essere costituito (in taluni casi soltanto potenziato) nelle sezioni che trattano le materie destinate alla nuova competenza dell'Ufficio del Giudice di pace, in modo da curare (anche) la tempestiva formazione professionale dei magistrati onorari che dal 2021 saranno addetti a quelle materie.

4.- Valutazioni conclusive sull'attività dell'Ufficio nel settore civile. Programma di smaltimento dell'arretrato. Prassi organizzative adottate per il più efficace funzionamento del Tribunale.

I dati statistici consentono di rilevare immediatamente che anche nel periodo in esame (1° luglio 2018 – 30 giugno 2019), in continuità con il *trend* degli ultimi anni, le pendenze sono state ridotte di numero, passando dalle 187.842 iniziali alle 184.989 finali. Il calo delle pendenze (- 2.853) è chiaramente dovuto all'elevata produttività dei Giudici, che hanno incrementato, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, di circa il 6% il numero dei procedimenti definiti con sentenza. Peraltro, anche la definizione con modalità diverse merita di essere adeguatamente considerata e a questo proposito va ribadita, come già in altre sedi, l'opportunità di richiedere ai competenti uffici ministeriali una modifica del sistema di rilevazione statistica, in modo che siano evidenziate quanto meno le modalità di definizione del procedimento che impegnano il giudice in misura pari ad una sentenza, se non, talvolta, addirittura superiore: ordinanza *ex art. 702-bis c.p.c.* e proposta conciliava ai sensi dell'*art. 185-bis c.p.c.*

Occorre doverosamente ricordare che al lusinghiero risultato innanzi esposto hanno contribuito anche i giudici onorari assegnati alle sezioni civili, compresi coloro che hanno preso servizio, dopo il previsto periodo di tirocinio, nel mese di luglio 2017.

La riduzione delle pendenze complessive, così come il mantenimento degli indici di ricambio (102) e di smaltimento (50) agli stessi livelli del periodo precedente, meritano di essere segnalati perché si tratta di risultati conseguiti nonostante l'aumento delle carenze nell'organico dei giudici registrato nel corso dell'anno, carenze in relazione alle quali, come già rilevato, la Presidenza del Tribunale ha più volte sollecitato l'intervento sia del Consiglio Superiore della Magistratura, per la copertura integrale dei posti vacanti, sia il Ministero della giustizia, per l'incremento della pianta organica dei magistrati togati dell'ufficio.

Come si desume dalle rilevazioni statistiche, diminuisce anche il numero dei **procedimenti ultra-triennali**, scesi a 27.945, pari al 15,1% del totale (alla fine del periodo precedente essi erano 29.201, pari al 15,46% del totale). Pur trattandosi di un miglioramento obiettivamente contenuto, il dato va letto alla luce di due non trascurabili fattori. Oltre al già ricordato incremento delle carenze di organico rispetto all'anno precedente, che fa comunque apprezzare il notevole impegno profuso dai Giudici in servizio, va considerata anche l'entrata in funzione dell'Ufficio per il processo. Istituito in via definitiva nella metà delle sezioni civili e dell'area lavoro proprio con la finalità di ridurre l'arretrato cronologicamente più risalente, può senz'altro affermarsi che questo modulo organizzativo ha sostanzialmente prodotto l'effetto positivo che da esso si attendeva. Tanto ciò è vero che i Presidenti di altre tre sezioni (XII civile, II e IV dell'area lavoro) hanno presentato il progetto organizzativo dell'Ufficio per il processo, che verrà istituito a decorrere dall'inizio del 2020.

I **tempi medi di definizione** sono contenuti abbondantemente entro il triennio rilevante per la legge Pinto. Peraltro, il verificarsi di differenze nei tempi medi di definizione tra le varie sezioni non incide sul dato complessivo, anche perché il superamento del predetto arco temporale è ormai circoscritto ad una sola sezione, sui cui risultati pesa un contenzioso (quello in materia di successioni e divisioni ereditarie) caratterizzato da fisiologica, inevitabile lunghezza della durata dei procedimenti.

Per quel che attiene al **programma di smaltimento dell'arretrato**, tutte le sezioni segnalano di essere impegnate con successo, nonostante carenze di organico di magistrati e di personale di cancelleria, nel rispettare il piano elaborato da ciascuna di esse con il programma di gestione *ex art. 37 legge n. 111/2011*.

Quanto alle **prassi organizzative** per il più efficace funzionamento del Tribunale nel settore civile, in linea generale si segnala che:

- l'Ufficio per il processo, istituito con decreto del Presidente del Tribunale del 3 luglio 2018, ha dato soddisfacenti risultati nelle sezioni nelle quali è operativo e, come poco sopra anticipato, sarà costituito in tre altre sezioni; accanto alla finalità prevalente, ma non esclusiva, di contribuire alla riduzione dell'arretrato ultra-triennale, vi sono modalità organizzative volte anche alla riduzione dei tempi e al miglioramento qualitativo della trattazione dei procedimenti;

- uno specifico modello di Ufficio per il processo è stato costituito presso la XVIII sezione, specializzata in materia di diritti della persona e immigrazione: esso, infatti, persegue la duplice finalità di assorbire l'arretrato delle controversie in tali materie, precedentemente trattate dalla I sezione civile e trasigrate alla nuova sezione, e di organizzare al meglio il complesso lavoro di competenza della sezione, secondo modelli procedurali *standard* resi necessari dalle modifiche processuali apportate alle controversie; nella preoccupante situazione in cui è venuta a trovarsi la sezione a seguito dell'imprevedibile incremento delle sopravvenienze, l'Ufficio per il processo appare essere una modalità organizzativa essenziale del lavoro; sempre con la stessa sezione sono state sottoscritte numerose e innovative convenzioni, anche in ragione della delicatezza della materia trattata specificamente riportate *infra*;

- continua il favorevole riscontro dell'apporto dei tirocinanti assegnati a gran parte dei giudici delle sezioni civili, come reso tangibile dalle positive ricadute sulla produttività. In effetti, la formazione iniziale loro impartita genera un prezioso ausilio tanto nella trattazione delle udienze, durante le quali i tirocinanti spesso curano la verbalizzazione, quanto nella stesura della bozza di sentenze relative a questioni seriali e poco complesse. In attesa di un'auspicabile introduzione in pianta stabile di un "assistente del giudice", si è scelto di incrementare la frequenza del reclutamento dei tirocinanti, atteso che la continuità di questo valido supporto è

un fattore essenziale sia per non disperdere l'iniziale investimento della formazione sia per mantenere il miglioramento della produttività;

- è ormai prossima la stipula di una convenzione con la LUISS – Libera Università degli Studi Sociali “Guido Carli” per un progetto sperimentale di incremento della mediazione demandata, quale modalità di definizione delle controversie.

Più in particolare, si rappresenta, solo a titolo esemplificativo, che:

- nella II e nella III sezione sono state eliminate le cd. false pendenze (procedimenti che dal registro informatico e nelle statistiche risultano ancora pendenti, nonostante siano estinti o comunque definiti) ed è stato avviato un intervento di movimentazione d'ufficio dei procedimenti più risalenti, sospesi o comunque di fatto quiescenti, per verificare la persistenza dell'interesse del creditore alla loro prosecuzione;

- in particolare si evidenzia che presso la seconda sezione civile tutti i giudici utilizzano il programma *Consolle*: la maggior parte sia per il deposito dei provvedimenti conclusivi del giudizio, sia per i verbali di udienza. Anche i provvedimenti collegiali vengono depositati telematicamente. Il deposito dei provvedimenti telematici avviene, pertanto, per la quasi totalità dei magistrati.

- presso la seconda sezione parimenti l'attuazione del processo civile telematico è soddisfacente sia con riferimento all'attività dei magistrati che del personale. Le procedure esecutive e mobiliari presso terzi sono, infatti, completamente informatizzate, con un buon livello di soddisfazione per gli utenti.

- la IV sezione si è dotata di criteri uniformi e strumenti informatici *ad hoc* per la liquidazione del compenso ai custodi, che razionalizzano i tempi del provvedimento e tengono conto dei nuovi compiti assegnati all'ausiliario del giudice in tema di liberazione dell'immobile e del valore effettivo dell'incarico; è stato inoltre elaborato un piano di intervento per la definizione del contenzioso ultra-decennale, che ha portato il Tribunale ad essere il primo, fra quelli metropolitani, per indice di smaltimento, con il più basso rapporto tra pendenze e sopravvenienze, nonostante l'Ufficio sia il secondo Tribunale con più elevato numero di sopravvenienze (dati desumibili dalla rilevazione del Consiglio Superiore della Magistratura sugli esiti del primo anno di applicazione delle buone prassi in materia esecutiva: delibera del 3 luglio 2019);

- la VI sezione ha elaborato, e ne cura l'aggiornamento, un articolato testo degli “orientamenti della sezione locazioni” che, tenendo conto delle evoluzioni giurisprudenziali in materia, mira a semplificare le interlocuzioni fra le diverse figure del processo locatizio; tutti i magistrati utilizzano lo strumento informatico e, in particolare, la Consolle del giudice;

- nell'VIII sezione è stato incrementato il ricorso alla modalità conciliativa di definizione delle controversie, con soddisfacenti risultati posto che più della metà del contenzioso è stato definito con modalità diverse dalla sentenza;

- la sezione è stata a lungo in sofferenza per la mancanza di giudici ma ha recentemente adottato moduli organizzativi per arginare l'arretrato. L'informatica è diffusa sia per l'utilizzo della Consolle del magistrato sia per la redazione dei verbali di udienza;

- presso la IX sezione civile (ufficio del Giudice tutelare) sono stati adottati accorgimenti tecnici per ridurre i tempi di accesso dell'utenza, spesso fragile e debole, ai vari servizi e limitare l'esorbitante accesso del pubblico alle

cancellerie: creazione di un applicativo gestionale *on line* sul sito *web* del Tribunale per la prenotazione degli appuntamenti, con scelta del giorno e dell'orario; allestimento di uno sportello dedicato al deposito di atti auto-certificativi e per il deposito e il ritiro di copie degli atti; impulso alla ricezione telematica dei primi ricorsi e degli atti endo-processuali anche per l'utenza non qualificata; installazione di un numeratore per rendere più fluida la fila alle cancellerie; accesso degli assistenti sociali di Roma Capitale in orario riservato; sono state, inoltre, stipulate convenzioni con il Comune di Roma e con la Regione Lazio per sopperire, sia pur parzialmente, alla grave carenza di personale amministrativo;

- anche presso le X sezioni X, XI e XII, tutti i magistrati, anche onorari, utilizzano la Consolle; significativo lo sforzo dei giudici delle stesse sezioni finalizzato alla eliminazione dell'arretrato; analogo sforzo, che ha riguardato tutti i giudici del settore civile, ha riguardato la durata dei procedimenti, oggi, di regola, inferiore al triennio;

- il Presidente della XIII sezione civile, ha introdotto nel modello di rilevazione statistica periodica una nota esplicativa, che mette in risalto il numero dei procedimenti definiti mediante conciliazione *ex art.* 185-*bis* c.p.c., che – pur impegnando il Giudice alla stregua di una sentenza – spesso esitano nella cancellazione della causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c., che non ha alcuna rilevanza statistica; valgono per la stessa sezione, le considerazioni anche relative all'arretrato, già svolte per le precedenti;

- la XVII sezione, che alla competenza specializzata in materia di impresa, condivisa con la XVI, affianca la competenza in materia contrattualistica della cd. “area mercato” (soprattutto contratti bancari quali mutuo e fideiussione), ha adottato un programma di gestione particolarmente impegnativo per la definizione di tutte le controversie iscritte fino all'inizio dell'anno 2015, al quale tutti i Giudici, professionali e onorari, hanno prestato pronta adesione;

- numerose iniziative organizzative sono state assunte dalla XVIII sezione, tra le quali meritano di essere segnalate: la sottoscrizione di un protocollo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma per la liquidazione standardizzata dei compensi degli avvocati in gratuito patrocinio e per l'individuazione dei requisiti per la loro ammissione; la stipulazione di convenzioni con le Università per la raccolta delle informazioni aggiornate sui paesi di origine dei migranti e per assicurare la presenza di mediatori culturali per l'audizione dei richiedenti asilo; gli accordi preliminari con l'Avvocatura dello Stato e le amministrazioni competenti per la razionalizzazione delle procedure relative alle controversie in materia di cittadinanza; l'organizzazione di un tavolo tecnico sulle donne vittime di tratta e la programmazione di un osservatorio sulle controversie di protezione internazionale; gli incontri con la Questura e la Commissione territoriale per la diversa interpretazione della disciplina in tema di sospensiva del provvedimento impugnato; l'avvio di un progetto sperimentale con l'Ufficio Europeo di sostegno per l'asilo (EASO) per la collaborazione con il giudice togato di personale adeguatamente formato nelle attività di esame e studio dei procedimenti di protezione internazionale; l'avvio di un progetto pilota con l'Agenzia delle Nazioni Unite per la protezione e assistenza ai rifugiati (UNHCR) per la collaborazione di una unità di personale presso la sezione per lo studio dei procedimenti di protezione internazionale e di applicazione del Regolamento Dublino e di informazione sulle numerose linee guida adottate dalla Agenzia.

Il Presidente del Tribunale
Francesco Monastero